



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 513 DEL 04/07/2014

CONVENZIONE REP. N. 19611/2003 E SS.MM.II. PER INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DELLA SOCIETA' "H3G" SPA IN AREA COMUNALE SITA IN VIA RIMEMBRANZE - SUB LOCAZIONE PARZIALE DELL'AREA A "WIND TELECOMUNICAZIONI" - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM. VI- ASSICURATIVI-
CONTROLLO INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Contratto Rep. n. 19.611 del 18/06/2003, registrato a Rimini il 03/07/2003 al n. 1321, mod. II, in atti, il Comune di Cattolica concedeva alla società "H3G" S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, partita I.V.A. N° [13378520152](#), operante nel settore della telefonia mobile, l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno in Via Rimembranze, distinta nel N.C.T. al foglio 5, particella n. 152 parte, per complessivi mq. 60 circa, per la durata di anni 15 (quindici), per un canone di Euro 17.537,31 (diciassettemilacinquecentotrentasette/31) annuo, per l'installazione di apparati di telecomunicazioni;
- tale Contratto, in data 03/01/2007, è stato integrato con apposita scrittura privata, in atti, al fine di consentire alla Condittrice la possibilità di sublocare a "Telecom Italia" S.p.A. uno spazio per installazione di un proprio apparato tecnologico per un canone aggiuntivo di € 14.029,85 a favore del Comune locatore;
- in data 13/01/2014 le "Parti" hanno sottoscritto un addendum al sopracitato Contratto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 06/02/2014 al n. 649 serie 3, in relazione a concordate modifiche degli artt. 3, 4 e 13 di Contratto (vedasi in proposito la Determinazione n. 988/2013);

Considerato che il modificato art. 13 consente alla Condittrice la facoltà di cedere il proprio Contratto e/o sub locare anche parzialmente a terzi l'area locata riconoscendo un ulteriore canone aggiuntivo di € 5.000,00 al locatore;

Preso atto che con nota a prot. n. 18319 del 05/06/2014, in atti, la società Condittrice in attuazione a quanto sopra, richiedeva l'autorizzazione a sub locare parzialmente l'area di cui trattasi a favore dell'operatore di telefonia mobile "Wind Telecomunicazioni" S.p.A. assumendosi l'onere di corrispondere l'anzidetto canone aggiuntivo come quantificato e nelle modalità di cui al citato art. 13 dell'addendum 2014;

Preso atto che l'inizio di detta sub locazione è prevista per il prossimo 1 luglio e quindi il canone aggiuntivo di cui sopra per il corrente anno sarà riferito al II° semestre per un importo di € 2.500,00 non soggetto ad IVA, da versare nei termini di cui all'art. 1 dello schema contrattuale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di accettare la richiesta presentata dalla società "H3G" S.p.A., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI) – P.IVA: 13378520152, giusta nota a prot. n. 18319 del 05/06/2014, in atti, con la quale si richiede l'autorizzazione a sub locare parzialmente a favore dell'operatore di telefonia mobile "Wind Telecomunicazioni" S.p.A., l'area comunale sita in Via Rimembranze, già oggetto di locazione per l'installazione di apparati di telecomunicazioni, giusta Contratto Rep. n. 19.611 del 18/06/2003 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare quindi detta sub locazione in attuazione a quanto disposto dall'art. 13 dell'addendum firmato dalle "Parti" il 13/01/2014, in atti, dando atto che essendo previsto per il prossimo 1 luglio, l'inizio della suddetta sub locazione, il canone aggiuntivo di cui al citato art. 13 (€ 5.000,00 annui), per il corrente anno sarà riferito limitatamente al II° semestre per un importo di € 2.500,00 non soggetto ad IVA;
- di approvare quindi la bozza dello schema contrattuale inerente alla sopracitata sub locazione che integra il contratto Rep. n. 19611/2003 e ss.mm.ii. e che, allegata al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare la ragioneria ad assumere l'introito dell'anzidetta somma di € 2.500,00 a carico del cap. 560000 del bilancio 2014 (siope 3202);
- di ribadire che ai sensi dell'art. 10 del citato contratto originario, le spese di registrazione del sopracitato "atto integrativo" sono a totale carico della società "H3G" S.p.A., come sopra identificata;
- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, posizione organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI

AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 04/07/2014

Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Marca da
Bollo
€ 16,00

COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.

n. 19611/2003 E SS.MM.II. TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E LA

SOCIETA' "H3G" S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE SU TERRENO DI

PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA RIMEMBRANZE DI APPARATI DI

TELECOMUNICAZIONE.

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente

valore ad ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE DI CATTOLICA** (RN), con sede legale in piazzale Roosevelt

n. 5, Partita IVA 00343840401, rappresentato dall'Ing. Stefano RASTELLI

nato a Riccione (RN) il 31/01/1969 (C.F. RST SFN 69°31 H274K),

domiciliato per la carica presso l'anzidetta sede legale del Comune, il quale

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della suddetta Amministrazione Comunale, in qualità

di posizione organizzativa del settore 2, in ciò delegato dal Dirigente di

Settore arch. Fabio Tomasetti con propria determinazione n. 489

del'11/07/2013 e avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad

oggetto materia di competenza del Settore, nonché in esecuzione della

propria determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED],

in seguito indicato come "*Locatrice*";

E

La società **H3G S.p.A.** a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul

Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci n. 1, iscrizione al Registro Imprese

del Tribunale di Milano e Codice Fiscale: 02517580920, partita IVA

di locazione rep. 19.611 del 18/06/2003, registrato all'Agenzia delle Entrate

di Asti, il 06/02/2014 al n. 649 serie 3, avente ad oggetto la parziale

modifica degli artt. 3-Durata e Recesso Anticipato, 4-Canone e Garanzie e

13-Cessione del Contratto e Sublocazione della Porzione Locata;

d)- in data 04/06/2014 H3G S.p.A., con comunicazione a mezzo Posta

Elettronica Certificata ha chiesto, l'autorizzazione a sub-locare parte

dell'area locata all'operatore della telefonia mobile "Wind

Telecomunicazioni" S.p.A.;

e)- il Comune di Cattolica, con la sopracitata Determinazione n. ___ del

xx/xx/xxxx esecutiva a termine di legge, ha autorizzato l'anzidetta sub-

locazione a far data dal 1 luglio 2014 ed approvato il relativo schema

contrattuale,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 - A corrispettivo di tale concessione, "H3G" S.p.A., riconosce al

Comune di Cattolica un canone aggiuntivo annuo di 5.000,00 Euro

(cinquemila/00 euro), che andrà sommato a quello attualmente

corrisposto, nell'ammontare e nelle forme di pagamento previste dall'art.

13 del sopracitato addendum del gennaio 2014.

Le Parti, in riferimento alla sub locazione di cui trattasi, concordano, inoltre,

che per il periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014, il canone aggiuntivo

quantificato in Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), sarà

corrisposto da parte Conduttrice entro il mese di agosto.

Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sublocazione

ovvero in caso di rimozione degli impianti ospitati da parte di una delle

società ospitate, il canone complessivo dovuto per la locazione dovrà

